

Il concepito e l'art. 1 del Cod. Civ.

1) L'art. 2 della Costituzione tutela l'uomo nel suo sviluppo e cioè per l'intero arco della sua vita, dall'inizio alla fine, dal concepimento alla morte naturale (cfr. di Laboratorio Giuridico *"La tutela giuridica del concepito alla luce dell'art. 2 della Costituzione della Repubblica Italiana"*).

La presente riflessione verte sulla vita prenatale.

E' un dato acquisito dalla biologia che la vita dell'uomo inizia con la fecondazione dell'ovulo femminile da parte dello spermatozoo. *"A partire dalla fecondazione ci troviamo di fronte ad un essere umano non in potenza, ma reale in via di sviluppo ..."*.

"Lo sviluppo prenatale e postnatale costituisce un processo continuo ...".

Il concepito *"è un essere appartenente alla specie umana, un soggetto diverso dai genitori fornito di una sua individualità, costituita da uno specifico programma genetico e caratterizzato **da un continuum di sviluppo**"* (cfr. Fiorenzo Facchini, *"E' vita umana, da subito. Perché negarlo?"* in *E' vita – Avvenire* 17.5.2009).

L'art. 2 della Costituzione accorda tutela allo zigote, prima cellula, ed al suo successivo sviluppo nel seno materno, perché il disposto costituzionale fa espresso riferimento **all'uomo nel suo sviluppo** e non ammette differenza di tutela di rango costituzionale fra i momenti della sua vita che in concreto è un **continuo sviluppo**. Si esclude così la discriminazione fra vita prenatale e postnatale.

Invero la fondamentale conseguenza del disposto costituzionale ex art. 2 è che **non spetta al legislatore ordinario stabilire se l'embrione possa vivere o no**, ma anzi l'ordinamento statuale deve favorire il processo di sviluppo con le opportune provvidenze alla maternità ai sensi degli artt. **31, 2° comma e 37 Cost.**

2) Per quanto precede la norma dell'art. 1 cod. civile appare in contrasto con il disposto dell'art. 2 Cost.

Infatti risulta del tutto riduttiva la limitazione attualmente stabilita dell'art. 1 cod. civ. secondo cui l'acquisizione della capacità giuridica cioè "*l'idoneità del soggetto ad essere titolare di rapporti giuridici*" (cfr. Barbero, "Sistema istituzionale del Diritto Privato" I, pag. 139, Utet edit.), è subordinata all'evento della nascita. Questo è solo un momento dello **sviluppo esistenziale** dell'uomo, "*sia come singolo sia nelle funzioni sociali*" (art. 2 Cost.), considerato dalla Costituzione regola fondamentale dell'ordinamento giuridico (cfr. La tutela giuridica del concepito, cit).

Secondo l'art. 1 cod. civ. l'essere umano inizia la sua esistenza come "*soggetto giuridico*" soltanto dopo la **nascita**.

E qui si rivela il contrasto con la Costituzione.

Per il disposto dell'art. 2 Cost., come sopra richiamato, l'uomo nella sua vita prenatale è titolare di interessi di rango costituzionale così come dopo l'evento della nascita (diritto alla vita, all'identità, all'integrità psico-fisica- cfr. Corte Costituzionale n° 35/1997); la sua rilevanza come soggetto di diritti è identica sia nello sviluppo prenatale che in quello successivo alla nascita.

Pertanto riconosciuta dalla Costituzione la "*personalità giuridica*" dell'uomo nel suo integrale sviluppo l'evidente logica conclusione è quella che l'idoneità ad essere titolare di rapporti giuridici sussiste anche **in capo al concepito**.

Appare chiaro allora che l'art. 1 cod. civ., negando all'uomo nella vita prenatale la capacità giuridica e la personalità giuridica, si pone in contrasto con il disposto costituzionale; ne consegue l'obbligo per il legislatore ordinario di provvedere alla modifica.

FederVita Lombardia
Laboratorio Giuridico
(Avv. Franco Vitale)